

IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

L. 96/2017

CARATTERISTICHE PRINCIPALI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE:

- Il lavoro autonomo occasionale è inquadrabile tra le attività autonome, esercitate senza vincolo di subordinazione né di coordinamento
- È come l'attività di impresa e l'attività professionale, ma non richiede l'apertura della partita iva, in quanto è un'attività svolta in modo saltuario ed è priva del requisito dell'organizzazione

DIFFERENZE FRA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E ATTIVITA' DI IMPRESA E DI PROFESSIONE CON PARTITA IVA

Il lavoro autonomo occasionale e il lavoro autonomo con partita iva (impresa o professione) differiscono per i requisiti della abitualità e dell'organizzazione

REQUISITI DEL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il lavoro autonomo occasionale è:

- AUTONOMO (non subordinato né coordinato)
- NON ABITUALE
- PRIVO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

TETTO MASSIMO DEI COMPENSI

NON ESISTONO LIMITI DI COMPENSI al di sopra dei quali il lavoro autonomo non possa più esser considerato occasionale

TETTO DEI COMPENSI PER ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Se il compenso derivante da prestazione autonoma occasionale supera il tetto dei 5,000 € / anno il lavoratore deve comunicare questo superamento al fruitore della sua prestazione e deve iscriversi alla Gestione separata INPS. Da quel momento il fruitore della prestazione deve assoggettare il compenso a contribuzione con l'aliquota contributiva valida per i collaboratori coordinati e continuativi (oggi al 33,23%) e con le stesse regole: 1/3 a carico del prestatore, 2/3 a carico del fruitore

CONTINUITA'

Se il rapporto di lavoro è continuativo con un committente, anche se per pochi giorni e con una retribuzione minima (per esempio 100 euro al mese per due giornate lavorative al mese), il requisito della occasionalità viene meno, in quanto si rientra in un caso di prestazione regolare e stabile, per quanto minima a livello di impegno orario

ORGANIZZAZIONE AUTONOMA

- Si presume un'organizzazione autonoma nell'esercizio dell'attività quando si verifica la disponibilità di uno studio proprio nel quale viene esercitata l'attività; quando ci sono collaboratori o dipendenti; quando esiste un sito internet relativo all'attività esercitata

ADEMPIMENTI

- **PRESTATORE:** Il prestatore, a fronte dei compensi incassati, deve emettere una ricevuta nella quale non è previsto l'addebito di iva ma soltanto l'addebito di una ritenuta d'acconto del 20% (poi scomputata dall'Irpef dovuta in sede di dichiarazione dei redditi), nel caso in cui il committente non sia un soggetto privato. In caso di superamento del limite di compensi lordi annui di 5,000 Euro, il prestatore deve iscriversi alla Gestione separata INPS
- **UTILIZZATORE:** l'utilizzatore deve unicamente pagare il compenso al netto della ritenuta d'acconto e versare quest'ultima all'erario. Deve altresì, in caso di superamento dei 5,000 euro lordi/anno di compenso, trattenere 1/3 del compenso esposto nella ricevuta dal prestatore e versare il totale dei contributi dovuti alla Gestione separata per conto del prestatore (anche i 2/3 a suo carico)